

**ATTO DI FUSIONE****REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque giugno duemiladiciannove, a Brescia in via Malta, 7/C.

Avanti a me Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SONO COMPARSI

**Daniele TETA**, nato a Brescia il 15 gennaio 1985, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore unico e, quindi, legale rappresentante della società unipersonale

**"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L." in sigla "ACM S.R.L."**, con sede a Manerbio (BS) in piazza Cesare Battisti n. 2, capitale sociale euro 2.113.400,00 (duemilionicentotredicimilaquattrocento), numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 02746890983, inserita del R.E.A. col n. 475377, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da parte del COMUNE DI MANERBIO con sede in Manerbio (BS), per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 7 maggio 2019, n. 35534/23834 di repertorio, registrato a Brescia 2 in data 9 maggio 2019 n. 20282 serie 1T, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia in data 13 maggio 2019;

**Pier Antonio BULGARI**, nato a Manerbio (BS) il 14 aprile 1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore unico e, quindi, legale rappresentante della società unipersonale

**"FAR.MA. S.R.L."**, con sede a Manerbio (BS) in via Cremona n. 10, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila), numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 02409860984, inserita del R.E.A. col n. 447665, per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 7 maggio 2019, n. 35533/23833 di repertorio, registrato a Brescia in data 9 maggio 2019 n. 20278 serie 1T, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia in data 13 maggio 2019.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

premesse che

- con le precitate deliberazioni, le suddette società hanno deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione della società FAR.MA. S.R.L., nella società AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.;

- le società partecipanti alla fusione sono entrambe società possedute interamente dal COMUNE DI MANERBIO;

- non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 *bis*,

comma 1, cod. civ., per il caso di acquisizione delle partecipazioni dell'incorporanda a seguito di indebitamento;

- le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto di tutto quanto previsto dagli artt. 2501 ss. cod. civ. in materia di fusione di società;

- più precisamente, la fusione verrà eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ. e, pertanto, non hanno trovato applicazione le disposizioni:

\* dell'art. 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. civ., relativi al rapporto di cambio delle quote, alla modalità di assegnazione delle quote della società risultante dalla fusione e alla data dalla quale tali quote partecipano agli utili;

\* dell'art. 2501 *quinquies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli amministratori e

\* dell'art. 2501 *sexies* cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli esperti;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 *bis* cod. civ., sono stati depositati, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale e ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio delle società partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi;

- sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod. civ., per l'eventuale opposizione dei creditori alla fusione;

- nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla fusione, come risulta dai certificati di non opposizione rilasciati dal tribunale di Brescia, che in originale si allegano al presente atto **sub A)** e **sub B)**;

- nelle società partecipanti alla fusione non vi sono particolari diritti dei soci;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- è, pertanto, possibile dare esecuzione alla fusione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

#### **1) CONSENSO**

La società "FAR.MA. S.R.L." si fonde per incorporazione nella società "AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.".

#### **2) CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Il capitale sociale della società incorporante, pari a euro 2.113.400,00 (duemilionicentotredicimilaquattrocento virgola zero zero), viene aumentato per l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), portandolo quindi ad euro 2.163.400,00 (duemilionicentosessantatremilaquattrocento virgola zero zero).

Trattandosi di fusione c.d. semplificata, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si fa luogo ad alcun rapporto di cambio e si prescinde, altresì, dal determinare le

modalità di assegnazione delle quote della società

incorporante e la decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.

Più precisamente, il capitale sociale risulterà appartenere per intero al socio unico COMUNE DI MANERBIO.

### **3) STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

La società incorporante sarà regolata dallo statuto sociale allegato al presente atto **sub C)**. Al suddetto statuto, rispetto al testo previgente, vengono apportate le seguenti modifiche, già illustrate nel progetto di fusione:

\* variazione dell'articolo 6 relativo all'aumento del capitale sociale, di cui sopra;

\* variazione dell'articolo 2 relativo all'oggetto sociale prevedendo che la società possa svolgere anche le attività della società incorporata.

### **4) EFFETTI DELLA FUSIONE**

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, cod. civ., decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

Le operazioni delle società partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 3, cod. civ., saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia.

Gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data.

Per effetto della fusione la società incorporata si estingue e la società incorporante subentrerà di diritto in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa società e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

### **5) CESSAZIONE ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORATA**

Per effetto della fusione cesseranno, con la società incorporata, tutti i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi, sino a tal momento, compiuto.

### **6) ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Le parti danno atto che:

\* quale **organo amministrativo** rimane confermato l'attuale amministratore unico signor **Daniele TETA**, con durata in carica fino a revoca. Allo stesso rimangono confermate tutte le deleghe attribuite;

\* quale **organo di controllo** rimane confermato l'attuale sindaco unico, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, nella persona del signor **Alberto ORI**.

### **7) CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE**

Le parti danno atto che per effetto della fusione la società AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. subentra nei contratti di

lavoro dipendente risultanti dall'elenco che si allega al presente atto **sub D)**.

**8) BENI E DIRITTI INTESTATI ALLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Ogni persona, ente o ufficio, pubblico o privato, è fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi e proprietà immobiliari attualmente intestati alla società incorporata.

Ai fini delle necessarie volturazioni, i componenti dichiarano che la società "**FAR.MA. S.R.L.**" è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione e, più precisamente dei seguenti beni:

**a) autorizzazioni amministrative:**

- autorizzazione all'apertura della farmacia sede n. 3, rilasciata dall'ASL DI BRESCIA - servizio farmaceutico con Determinazione n. L/350 del 22 dicembre 2003, prot. 0095243, Codice Regionale n. 538;
- Comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato protocollata dal Comune di Manerbio (BS) in data 14 ottobre 2003 col n. 16328;
- comunicazione inviata al SUAP del Comune di Manerbio con codice pratica 02409860984-19072017-1750 per l'attività di trattamenti estetici e di benessere per il corpo.

**b) immobili**

- **Diritto di proprietà** sull'unità immobiliare, facente parte del complesso denominato "EUROPALACE" sito in **Comune di Manerbio (BS)** in via Cremona, 10, costituita da farmacia composta da ingresso, un locale, tre magazzini, un ufficio, area notte, laboratorio, due box, sette disimpegni, area diagnostica, tre bagni e spogliatoio, censita nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune - a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni n. 8379.1/2017 registrata presso i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio in data 21 febbraio 2017 n. BS0030351 di protocollo - come segue:

**Foglio 25, sezione NCT, mappale:**

**801 sub. 83**, via Cremona n. 10, piano T, cat. D/8, R.C.E. 4.590,00.

Ai fini di una migliore identificazione dell'immobile in oggetto si allegano al presente atto **sub E) e sub F)** le fotocopie non in scala della planimetria catastale e dell'elaborato planimetrico, cui le parti fanno espresso riferimento anche per l'individuazione dei confini.

**MODALITA' DEL TRASFERIMENTO**

Quanto in oggetto è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato che la società incorporante dichiara di ben conoscere e di

accettare, con aderenze, accessioni e pertinenze, usi, comunioni, servitù attive e passive se e in quanto legalmente esistenti, e come posseduto, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, titolo o destinazione, e con tutti i patti e condizioni risultanti dal titolo di provenienza o ivi richiamati.

Tali enti comuni sono distinti, tra l'altro, nel Catasto dei Fabbricati del **Comune di Manerbio (BS) al foglio 25, sezione NCT, con il mappale:**

**801 sub. 52**, via Cremona n. 10, piano S1-T-1-2-3 (bene comune non censibile ai sub.ni 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, dal 19 al 31, dal 37 al 44, 46, 48, 49, dal 68 all'81 compresi, dall'83 all'88 - corte, portineria, ascensori, corsie e passaggi);

**801 sub. 57**, via Cremona n. 10, piano 3 (bene comune non censibile ai sub.ni 24, 25, 39 e 83 - area per impianti tecnologici).

#### PROVENIENZA

L'immobile in oggetto è pervenuto alla "FAR.MA. S.R.L." in forza dell'atto di esercizio del diritto di opzione per il riscatto di bene immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria in data 1 agosto 2016 n. 47580/19851 di repertorio del notaio Paola ESPOSITO, registrato Brescia 2 il 2 agosto 2016 al n. 34066 serie 1T e trascritto a Brescia il 3 agosto 2016 ai n.ri 31527/19241, con il quale la società "UNICREDIT LEASING S.P.A.", con sede a Milano, vendeva alla società "FAR.MA. S.R.L." il diritto di proprietà sull'unità immobiliare censita nel Catasto dei Fabbricati di Manerbio (BS) al foglio 25, sezione NCT, con il mappale 801 sub. 83.

#### GARANZIA - GRAVAMI

La società incorporata dichiara che l'immobile in oggetto è di sua esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

La società incorporante dichiara di essere a conoscenza di tutti i patti e/o atti indicati nel citato atto di provenienza in data 1 agosto 2016 n. 47580/19851 di repertorio del notaio Paola ESPOSITO con particolare riferimento ai seguenti:

*"In particolare la parte venditrice ed utilizzatrice si dichiarano a perfetta conoscenza per averne ricevuto in precedenza copia dalla parte venditrice:*

*- della costituzione di servitù a favore dell'ENEL autenticata nelle firme dal Notaio Manuela Mondello di Verolanuova con atto in data 11 febbraio 2004 rep. 147818 e raccolto dallo stesso Notaio in data 12 marzo 2004 rep. 148496/12868, debitamente registrato e trascritto a Brescia il giorno 8 aprile 2004 ai nn.17536/10606, a carico dei mapp. 800 sub.1 e 802 del fg.25 del Catasto Fabbricati;*

nonchè della convenzione avente ad oggetto tra l'altro

costituzione di diritti reali (servitù) di cui all'atto autenticato nelle firme dal Notaio Piergiuseppe Ricca di Pontevecchio in data 17 dicembre 2003 Rep. 77538/19970, registrato a Verolanuova il 5 gennaio 2004 al n. 1 serie 2V e trascritto a Brescia il 14 gennaio 2004 ai nn. 1538/1037, nella quale ultima si obbligano a subentrare, in ragione di quanto acquistato, limitatamente alle obbligazioni previste sino all'articolo 3 del predetto atto così come ivi previsto. La parte acquirente e la parte utilizzatrice si dichiarano inoltre a conoscenza della Convenzione Urbanistica di lottizzazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 a rogito del Segretario Comunale di Manerbio in data 28 aprile 1993 Rep. 6047, debitamente registrata e trascritta a Brescia il 19 maggio 1993 ai nn. 12570/9003, nonché della Convenzione Urbanistica di lottizzazione a rogito Segretario Comunale di Manerbio in data 4 luglio 2002 rep. 9453, registrata a Verolanuova in data 5 luglio 2002 n. 1521, trascritta a Brescia in data 10 luglio 2002 ai n.ri 31006/19387.

In merito alla Convenzione in data 4 luglio 2002 rep. 9453, la società "SD EUROIMMOBILIARE S.R.L." con sede in Manerbio (BS) codice fiscale n. 02201130982, dante causa dell'attuale parte venditrice, ha dichiarato nel citato atto a mio rogito in data 24 Marzo 2004 rep. 26291/5043 di aver ad oggi adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri a suo carico nella stessa previsti obbligandosi comunque a tenere indenne la parte acquirente società "LOCAT S.P.A." ed utilizzatrice società "FAR.MA. S.R.L." dalle obbligazioni per le quali le stesse fossero tenute, quali aventi causa a titolo particolare di essa venditrice, nei confronti del Comune di Manerbio."

#### SITUAZIONE URBANISTICA

La società "FAR.MA. S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara che:

- il fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione onerosa per l'esecuzione di lavori edili (nuova costruzione di complesso commerciale - direzionale) rilasciata dal Comune di Manerbio (BS) in data 5 luglio 2002 n. 112/2002;

- che successivamente sono state eseguite opere in forza dei seguenti provvedimenti urbanistici:

\* Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per cabine Enel presentata al Comune di Manerbio (BS) il 14 maggio 2003 prot. n. 76/2003, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;

\* Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.) per opere interne presentata al Comune di Manerbio (BS) il 24 novembre 2003 n. 223 e n. 18895 di protocollo, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di

legge;

\* Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.) per opere interne presentata al Comune di Manerbio (BS) il 24 novembre 2003 n. 224 e n. 18896 di protocollo, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;

\* Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per "variante alla concessione edilizia n. 112/2002" presentata al Comune di Manerbio (BS) il 23 dicembre 2003 n. 243 2003 e n. 20792 di protocollo, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;

- che la domanda di rilascio del certificato di agibilità per il mappale 801 sub. 52 è stata presentata al Comune di Manerbio (BS) in data 27 novembre 2003 e protocollata con il n. 19090, e che, essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, di cui all'abrogato art. 25, comma 4, primo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che l'amministrazione comunale abbia sollevato eccezione alcuna, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, come anche risulta dalla comunicazione del Comune in data 27 gennaio 2004 n. 1471 di protocollo;

- che la domanda di rilascio del certificato di agibilità per il mappale 801 sub. 3 è stata presentata al Comune di Manerbio (BS) in data 27 novembre 2003 e protocollata con il n. 19089, e che, essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, di cui all'abrogato art. 25, comma 4, primo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che l'amministrazione comunale abbia sollevato eccezione alcuna, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, come anche risulta dalla comunicazione del Comune in data 27 gennaio 2004 n. 1472 di protocollo;

- che in data 3 dicembre 2003 è stato rilasciato dal Comune di Manerbio (BS) il certificato di agibilità n. 19437 relativo al mappale 801 sub. 4, da cui deriva l'attuale sub. 83;

- che successivamente per "ampliamento farmacia e ricollocazione ambulatori" è stata presentata al Comune di Manerbio (BS) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 1 agosto 2008 n. 202/2008 di protocollo, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;

- che la domanda di rilascio del certificato di agibilità n. 10/2009 è stata presentata al Comune di Manerbio (BS) in data 23 gennaio 2009 e protocollata in pari data con il n. 1106, e che, essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, di cui all'abrogato art. 25, comma 4, primo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che l'amministrazione comunale abbia sollevato eccezione alcuna, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, come anche risulta dalla comunicazione del Comune in data 30

marzo 2009 n. 4473 di protocollo;

- che per manutenzione e redistribuzione degli spazi interni è stata presentata in data 8 marzo 2013 al Comune di Manerbio (BS) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. 41/2013 e n. 3931 di protocollo, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;

- che, per opere di "manutenzione straordinaria dei locali della farmacia", in data 25 novembre 2016, prot. n. 22629, è stata presentata al Comune di Manerbio (BS) Comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 (nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 222 del 2016), con relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato arch. Daniele SERRA, attestante che dette opere sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio;

- che il compendio immobiliare in oggetto non è soggetto a vincoli di tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale;

- che dalla presentazione delle suddette D.I.A. e C.I.L.A. è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che siano intervenute la causa di sospensione del termine o la notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento edilizio denunciato;

- che, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente alle modifiche interne dei locali della farmacia, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono state attestate mediante Segnalazione certificata di agibilità (S.C.AGI.), presentata al Comune di Manerbio (BS), unitamente alla documentazione di cui al comma 5 della disposizione appena citata, in data 3 aprile 2017, prot. n. 2017.7101;

- che, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente ai lavori negli ambulatori, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono state attestate mediante Segnalazione certificata di agibilità (S.C.AGI.), presentata al Comune di Manerbio (BS), unitamente alla documentazione di cui al comma 5 della disposizione appena citata, in data 16 marzo 2018 pratica edilizia n. 2018/067 e n. 6283 di protocollo e successiva integrazione in data 21 marzo 2018 n. 6569 di protocollo;

- che dalla presentazione delle suddette S.C.I.A., è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui al combinato disposto dei nn. 3 e 6 *bis* dell'19 l. n. 241 del 1990, senza che siano stati adottati provvedimenti di divieto.

La società incorporata dichiara, infine, che il compendio



immobiliare in oggetto non richiede sanatoria ai fini

dell'art. 31 l. n. 47 del 1985, non è sottoposto a provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della stessa legge e non ha subito modifiche necessitanti preve licenze, concessioni, permessi, denunce o segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, o autorizzazioni, comunque denominate.

#### ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, la società incorporata consegna l'attestato di prestazione energetica, codice identificativo n. 1710300012516 del 9 giugno 2016, dichiarando che, successivamente alla data di rilascio, non sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare; ai sensi del citato art. 6, comma 3, detto attestato si allega al presente atto **sub. G)**.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005, la società incorporante dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica del compendio immobiliare in oggetto.

I componenti autorizzano i competenti uffici a eseguire le relative trascrizioni e vulture, con pieno onere dei titolari da ogni responsabilità al riguardo.

#### **9) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

I componenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

#### **10) SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società incorporante.

#### **11) REPERTORIO NOTARILE**

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il capitale sociale e le relative riserve della società incorporata ammontano a complessivi euro 182.871,61 (centottantaduemilaottocentottantuno virgola sessantuno).

Le parti componenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti componenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su nove facciate di cinque fogli.

Sottoscritto alle ore dieci e quindici.

F.to TETA Daniele

F.to BULGARI Pier Antonio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio sigillo